

**N. R.G. 169/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA  
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.ssa Attanasio	Monica	Presidente
dott. Lanni	Pier Paolo	Giudice
dott. Bartolotti	Francesco	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

GRUPPO ITALIANO ARREDAMENTI S.r.l., con sede in Verona, v. Leone Pancaldo n. 70, Cod. Fisc. / P.Iva: 04409450238

visto il ricorso *ex art.* 40 C.C.I. presentato dalla Procura della Repubblica di Verona (**mod. 45 1040/2023**), con cui la stessa ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Gruppo Italiano Arredamenti S.r.l.;

rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 8, C.C.I. a mezzo pec e che la società resistente non si è costituita;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art.* 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

rilevato che la notizia dell'insolvenza è stata appresa dal Pubblico Ministero a seguito della trasmissione di informativa della Guardia di Finanza di Verona;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- Gruppo Italiano Arredamenti S.r.l. è un'impresa che esercita un'attività commerciale (commercio all'ingrosso e al minuto di mobili e arredi moderni e antichi), come da visura camerale in atti, ed è,

pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;

- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal consistente importo dei debiti iscritti a ruolo (€ 753992,26); ii) dal mancato deposito del bilancio dell'esercizio 2022; iii) dalle perdite registrate nei due esercizi precedenti, che hanno completamente eroso il capitale sociale e reso il patrimonio netto negativo;
- l'importo dei debiti iscritti a ruolo comporta il superamento sia dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I., sia della soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I.

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di GRUPPO ITALIANO ARREDAMENTI S.r.l. con sede in Verona, v. Leone Pancaldo n. 70, Cod. Fisc. / P.Iva: 04409450238;
- 2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) NOMINA curatore il rag. Giovanna Borella, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 18 dicembre 2023, h. 10,50 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
- 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Verona, 10 agosto 2023

Il Presidente est.

dott.ssa Monica Attanasio